



Bruxelles, 28 novembre 2019
(OR. en)

14601/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0203(COD)**

**JUSTCIV 230
EJUSTICE 155
COMER 152
CODEC 1696**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13836/1/19
n. doc. Comm.:	9620/18
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 maggio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di revisione in oggetto¹ e l'ha trasmessa al Consiglio e al Parlamento. La proposta è fondata sull'articolo 81 ("Cooperazione giudiziaria in materia civile") del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

¹ Doc. 9620/18.

2. Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale è un importante strumento della cooperazione giudiziaria europea, volto a fornire un quadro per l'assistenza giudiziaria transfrontaliera in materia civile e commerciale tra gli Stati membri facilitando l'assunzione di prove a livello transfrontaliero. La proposta di revisione mira a istituire un sistema a livello dell'UE per la trasmissione diretta, sicura e rapida delle richieste di assunzione delle prove sfruttando i vantaggi offerti dalla digitalizzazione e rafforzando nel contempo le garanzie procedurali. A tal fine, la proposta della Commissione prevede la creazione di un sistema informatico decentrato obbligatorio.
3. Il 17 ottobre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere² sulla proposta in oggetto e sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti). Il CESE ritiene che entrambe le proposte siano in linea con la strategia per il mercato unico digitale in relazione alla pubblica amministrazione in rete (e-government), soprattutto per quanto riguarda la necessità di prendere misure per ammodernare la pubblica amministrazione e realizzare l'interoperabilità attraverso le frontiere.
4. Il 13 febbraio 2019, con 554 voti favorevoli, 26 contrari e 9 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta sull'assunzione delle prove, con 37 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il 13 settembre 2019 il Garante europeo della protezione dei dati ha presentato il parere 5/2019 sulla proposta in oggetto e sulla proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti³.

² Doc. 14013/18.

³ Doc. 12245/19.

6. Al Consiglio GAI del giugno 2019 i ministri hanno convenuto che la cooperazione giudiziaria nel contesto della proposta in oggetto e della proposta relativa alla notificazione o comunicazione degli atti dovrebbe basarsi su un sistema informatico decentrato sicuro che comprenda sistemi informatici nazionali interconnessi. I ministri potrebbero inoltre, in linea di principio, accettare un sistema informatico obbligatorio ma a determinate condizioni, quali un periodo di transizione più lungo, deroghe all'uso obbligatorio e il software di implementazione di riferimento fornito dalla Commissione.
7. La proposta iniziale della Commissione non conteneva una scheda finanziaria relativa all'incidenza sul bilancio dell'UE. Nel corso dell'esame della proposta, le delegazioni hanno chiesto assistenza per l'introduzione del sistema informatico, ad esempio un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono utilizzare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. Il testo della presidenza prevede che la Commissione sia responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento. Tale obbligo avrà un'incidenza rilevante sul bilancio dell'UE, compresa un'incidenza sul numero dei posti. In conformità dell'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario dell'UE⁴, la presidenza ha preparato, in cooperazione con la Commissione, una scheda finanziaria indicativa⁵ che illustra l'incidenza finanziaria stimata delle modifiche al bilancio, compresa l'incidenza sul numero di posti.
8. A norma dell'articolo 3 del protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda ha deciso di partecipare alla proposta in oggetto. Il Regno Unito non si è avvalso della possibilità di cui all'articolo 3 del protocollo (n. 21) di partecipare all'adozione ed applicazione della proposta in oggetto. In applicazione del protocollo (n. 22) dei trattati sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all'adozione delle misure proposte.

⁴ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁵ Doc. 14427/19.

II. TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA

9. Le discussioni hanno consentito di compiere significativi progressi sulle questioni sostanziali a livello tecnico. La presidenza ritiene pertanto che sia giunto il momento che il Consiglio adotti un orientamento generale sul testo degli articoli e dei considerando della proposta di regolamento, fatta salva la conclusione di talune questioni di carattere tecnico o editoriale in connessione con la messa a punto degli allegati.
10. Gli elementi del testo di compromesso sono da considerarsi un pacchetto complessivo che punta a fornire un quadro efficace per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera. Il compromesso trova altresì un delicato equilibrio tra le differenti posizioni degli Stati membri, promuovendo nel contempo la fiducia reciproca tra essi.

III. STATO DEI LAVORI

11. Nella riunione del 27 novembre 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il testo, fatta salva una modifica dell'articolo 17 ter, del progetto di regolamento che è stato trasmesso dalla presidenza nell'allegato del doc. 13836/1/19 REV 1. Alla luce di quanto precede, la presidenza trasmette al Consiglio lo stesso testo, ad eccezione dell'articolo 17 ter, che figura nell'allegato. Nel presente testo, le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono riportate in **grassetto** e le soppressioni sono indicate con [...].

IV. CONCLUSIONI

12. La Presidenza invita il Consiglio a:
 - approvare, come orientamento generale e quale pacchetto di compromesso, il testo del regolamento sull'assunzione delle prove figurante nell'allegato, tenendo presente che gli allegati del regolamento saranno messi a punto a livello tecnico quanto prima dopo il Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, è necessario migliorare e accelerare ulteriormente la cooperazione fra le autorità giudiziarie nel settore dell'assunzione delle prove.

(2) Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio⁶ stabilisce le norme relative alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

(2 bis) Ai fini del presente regolamento, per "autorità giudiziaria" si dovrebbero intendere anche altre autorità che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale, in particolare le autorità qualificate come autorità giudiziaria a norma degli strumenti del diritto dell'Unione, come il regolamento (UE) 2019/1111⁷, il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e il regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

⁶ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

⁷ **Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).**

⁸ **Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).**

⁹ **Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).**

- (3) Ai fini della rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni, dovrebbe essere usato ogni mezzo appropriato delle moderne tecnologie di comunicazione. **Pertanto, di norma, tutte le comunicazioni e gli scambi di atti dovrebbero avvenire tramite un sistema informatico decentrato sicuro composto di sistemi informatici nazionali. A tal fine, tale sistema informatico decentrato per gli scambi di dati dovrebbe essere istituito a norma del presente regolamento. Il sistema avrà carattere decentrato, il che significa che esso consentirà esclusivamente gli scambi di dati da uno Stato membro a un altro senza il coinvolgimento di alcuna delle istituzioni dell'Unione in tali scambi.**
- (3 bis) L'autorità o le autorità competenti a norma del diritto dello Stato membro, in qualità di titolari del trattamento, dovrebbero essere responsabili del trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento per la trasmissione di richieste e altre comunicazioni tra Stati membri. La Commissione, o qualsiasi altra istituzione dell'Unione, non è coinvolta nel trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del sistema informatico decentrato istituito dal presente regolamento.**

(3 ter) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare in luogo di un sistema informatico nazionale. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere progettato, sviluppato e mantenuto in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (UE) 2018/1725¹⁰ e dal regolamento (UE) 2016/679¹¹, in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Dovrebbe inoltre attuare le misure tecniche appropriate e consentire le necessarie misure organizzative al fine di garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni in materia di assunzione delle prove.

(3 quater) La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe non essere possibile a causa di un guasto del sistema o dalla natura delle prove, ad esempio laddove si trasmettano campioni di DNA o di sangue. Altri mezzi di comunicazione potrebbero essere più appropriati anche in circostanze eccezionali, che potrebbero includere situazioni in cui la conversione di documenti voluminosi in formato elettronico comporti un onere amministrativo sproporzionato per le autorità competenti o in cui il documento originale in formato cartaceo sia necessario per valutarne l'autenticità. Qualora non si usi il sistema informatico decentrato, la trasmissione dovrebbe essere effettuata con il mezzo più appropriato. Ciò significa, tra l'altro, che la trasmissione dovrebbe essere effettuata, il più rapidamente possibile, in modo sicuro con altro mezzo elettronico sicuro o per posta.

¹⁰ **Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).**

¹¹ **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).**

- (4) Ai fini del [...] **potenziamento delle trasmissioni elettroniche transfrontaliere**, è opportuno che [...] **ai documenti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non siano negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica [...]. Tuttavia, tale principio dovrebbe lasciare impregiudicata la competenza dell'autorità giudiziaria investita del procedimento a valutare gli effetti giuridici di tali documenti o la loro ammissibilità come prova. Dovrebbe inoltre fare salvi i requisiti del diritto nazionale in materia di conversione dei documenti.**
- (5) Il regolamento (CE) n. 1206/2001 dovrebbe lasciare impregiudicata la possibilità per le autorità di scambiarsi informazioni nell'ambito dei sistemi istituiti da altri strumenti dell'Unione, come il regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio o il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio¹², anche quando le informazioni hanno valore probatorio, lasciando quindi all'autorità richiedente la scelta del metodo più adatto.

¹² Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

- (6) Attualmente le moderne tecnologie della comunicazione non sono sfruttate appieno, [...] **ad esempio** la videoconferenza, che è uno strumento importante per semplificare e accelerare l'assunzione delle prove. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona **in qualità di** testimone, parte o perito [...] **presente** in un altro Stato membro, [...] l'autorità giudiziaria **richiedente** che disponga della tecnologia della videoconferenza **o di altra tecnologia di comunicazione a distanza** e ritenga appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie dovrebbe assumere le prove direttamente mediante videoconferenza o tale altra tecnologia. **La videoconferenza potrebbe inoltre essere usata per ascoltare un minore come previsto dal regolamento del Consiglio (UE) 2019/1111. Tuttavia, l'assunzione diretta delle prove dovrebbe essere effettuata, se necessario, alle condizioni stabilite dall'organo centrale o dall'autorità competente dello Stato membro richiesto a norma del diritto nazionale di tale Stato membro e può essere rifiutata in tutto o in parte se contraria ai principi fondamentali del proprio diritto.**
- (7) Al fine di facilitare l'assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari, **ciascuno Stato membro dovrebbe essere libero di ricorrere a** tali persone [...], nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui **sono accreditate** [...], **per** assumere le prove senza necessità di richiesta preventiva procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano. **Tuttavia, spetta allo Stato membro decidere se i propri agenti diplomatici o consolari abbiano il potere di assumere prove nell'ambito delle loro funzioni.**

- (8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della creazione di un quadro giuridico che assicura la rapida trasmissione delle richieste e delle comunicazioni relative all'esecuzione dell'assunzione delle prove, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [...] l'Irlanda [...] ha notificato che desidera [...] partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento [...].
- (9 bis) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.**

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Al fine di aggiornare o introdurre modifiche tecniche ai formulari standard figuranti negli allegati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹³. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio per valutare l'effettiva incidenza del regolamento e l'esigenza di ulteriori interventi. **Ai fini del monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni di cui dispongono sul numero di richieste trasmesse ed eseguite nonché sul numero di casi in cui la trasmissione sia stata effettuata con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato. Il sistema *back-end* nazionale o il software di implementazione di riferimento dovrebbe facilitare per quanto possibile la raccolta e la comunicazione automatizzate di dati sul numero di scambi effettuati attraverso tale sistema.**

(12 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 13 settembre 2019¹⁴.

(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

1) all'articolo 1, il [...] **paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

"3. [...] Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

¹⁴ **GU L 370 del 31.10.2019, pag. 24.**

- a) [...] "autorità giudiziaria": **autorità giudiziarie e altre autorità** [...] negli [...] Stati membri **notificate a norma dell'articolo 22, terzo comma, che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo e che sono competenti, a norma del diritto nazionale, ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale [...]**;
- b) **"sistema informatico decentrato": rete di sistemi informatici nazionali e di punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione interoperabile che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni tra i sistemi informatici nazionali."**;

2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni

1. Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse attraverso un sistema informatico decentrato [...].

2. Alle richieste e comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato [...] si applica il quadro giuridico generale per l'uso dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
3. Qualora le richieste e le comunicazioni di cui al paragrafo 1 richiedano o presentino un sigillo o una firma autografa, possono essere utilizzati in alternativa il "sigillo elettronico qualificato" o [...] la "firma elettronica qualificata" di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. [...] **Qualora** a causa di guasti [...] del sistema informatico [...], **della natura delle prove o** [...] di **circostanze eccezionali** non **sia** possibile procedere alla trasmissione conformemente al paragrafo 1, la trasmissione è effettuata con il mezzo **più appropriato** [...].
5. **L'autorità o le autorità competenti a norma della legislazione dello Stato membro sono considerate titolari del trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 ."**;

2 bis) è inserito l'articolo 6 ter seguente:

¹⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

[...] "*Articolo 6 ter*

Effetti giuridici dei documenti elettronici

Ai documenti trasmessi attraverso il sistema informatico decentrato non sono negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova nei procedimenti per il solo motivo della loro forma elettronica." [...];

3) **all'articolo 17, [...]**

[...]

[...]il paragrafo 4, terzo comma, è sostituito dal seguente:

[...]

"L'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di fornire assistenza pratica nell'assunzione delle prove.";

4) **è inserito l'articolo 17 bis seguente:**

"Articolo 17 bis

Assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza

1. Qualora le prove debbano essere assunte tramite l'audizione di una persona [...] **presente** in un altro Stato membro [...] e l'autorità giudiziaria [...] chieda di assumere le prove **direttamente** a norma dell'articolo 17 [...], l'autorità giudiziaria **richiedente** assume le prove [...] mediante videoconferenza **o altra tecnologia di comunicazione a distanza**, se dispone di tale tecnologia e ritiene appropriato usarla considerate le circostanze specifiche della fattispecie.
2. In caso di richiesta di assunzione diretta delle prove mediante videoconferenza **o altra tecnologia di comunicazione a distanza**, [...] l'autorità giudiziaria richiedente e l'organo centrale o l'autorità competente di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o l'autorità giudiziaria **incaricata di fornire assistenza pratica nell'assunzione delle prove** [...], [...] concordano le modalità pratiche **dell'audizione** [...]. **Su richiesta, l'autorità giudiziaria richiedente può ricevere assistenza nel trovare un interprete."**
3. [...]

[...]

[...]

5) è inserito l'articolo 17 ter seguente:

"Articolo 17 ter

Assunzione delle prove da parte degli agenti diplomatici o consolari

Gli Stati membri possono prevedere nel diritto nazionale la possibilità per le loro autorità giudiziarie di chiedere ai loro [...] agenti diplomatici o consolari [...], nel territorio di un altro Stato membro e nell'ambito in cui **sono accreditati** [...], **di** assumere le prove senza necessità della richiesta preventiva [...] procedendo all'audizione del cittadino dello Stato membro che rappresentano, senza coercizione, nel contesto del procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro che rappresentano.";

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

7) all'articolo 19, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 per modificare gli allegati al fine di aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.";

8) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Articolo 20

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di [...] **cinque anni** [...] a decorrere da ... [*la data di entrata in vigore del presente regolamento*]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**
3. La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. [...] L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

8 bis) sono inseriti gli articoli 20 bis, 20 ter e 20 quater seguenti:

"Articolo 20 bis

Costi del sistema informatico decentrato

- 1. Ciascuno Stato membro sostiene i costi dell'installazione, del funzionamento e della manutenzione dei suoi punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione che interconnette i sistemi informatici nazionali nel quadro del sistema informatico decentrato.**
- 2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi della creazione e dell'adattamento dei suoi sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con l'infrastruttura di comunicazione, così come i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.**

3. **I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui a tali paragrafi nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione.**
4. **La Commissione è responsabile della creazione, della manutenzione e del futuro sviluppo di un software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema *back-end* in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, manutenzione e futuro sviluppo del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.**
5. **La Commissione offre, mantiene e sostiene gratuitamente l'implementazione dei componenti software alla base dei punti di accesso all'infrastruttura di comunicazione.**

Articolo 20 ter

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1. **La Commissione adotta gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato. Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:**
 - a) **la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;**
 - b) **la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;**
 - c) **gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;**

- d) **gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici in materia per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;**
 - e) **le pertinenti responsabilità in materia di protezione dei dati e le misure tecniche necessarie per garantire la conformità del sistema informatico al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725;**
 - f) **l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire l'obiettivo del presente regolamento.**
- 2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2.**

Articolo 20 quater

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011." [...];**

8 ter) è inserito l'articolo 21 bis seguente:

"Articolo 20 bis

Relazioni con altri atti

Il presente regolamento non pregiudica il regolamento (UE) 2016/679 (*regolamento generale sulla protezione dei dati*) e la direttiva 2002/58/CE (*direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche*).";

8 quater) all'articolo 22, sono inseriti un terzo e un quarto comma:

"Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le altre autorità competenti ad assumere le prove ai fini dei procedimenti giudiziari in materia civile e commerciale a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a). Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

Gli Stati membri possono notificare alla Commissione se sono in grado di far funzionare il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica.";

9 [...]) è inserito l'articolo 22 bis seguente:

"Articolo 22 bis

Monitoraggio

1. Entro [*due anni dalla data di applicazione*], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento.

2. Il programma dettagliato specifica [...] le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare **per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento** [...]. **Esso stabilisce in quale momento, al più tardi quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente con quale periodicità debbano essere raccolti i dati di cui al paragrafo 3.**
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, **ove disponibili, i seguenti dati** [...] necessari a **fini di** monitoraggio: [...]
- a) **il numero di richieste di assunzione delle prove trasmesse a norma, rispettivamente, dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 1;**
 - b) **il numero di richieste di assunzione delle prove eseguite a norma, rispettivamente, dell'articolo 10 e dell'articolo 17, paragrafo 6;**
 - c) **il numero di casi in cui la richiesta di assunzione delle prove è stata trasmessa con mezzi diversi dal sistema informatico decentrato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.";**

10 [...]l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Valutazione

1. Non prima del [*cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento*], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da[[...] **18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento**].

Tuttavia, il **punto 8 ter dell'articolo 1 riguardante il nuovo terzo comma dell'articolo 22 si applica [il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di 15 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]**, e il punto 2 dell'articolo 1 **riguardante i paragrafi da 1 a 4 dell'articolo 6** si applica a decorrere da ... [**il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 20 ter [...] [...]**].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente